

Nuovo ordinamento delle diocesi nei confini veneti

Pio vescovo
Servo dei servi di Dio
A ricordo perpetuo

1. Solleciti nell'impegno della paterna carità circa la salvezza del gregge del Signore, divinamente affidato alle nostre cure, siamo obbligati a moderare la rigidità delle regole, dove lo aveva richiesto la necessità di cause più gravi, soprattutto nel così grande cambiamento dei tempi comuni, e a decidere le cose consegnate a noi dall'autorità, le quali abbiamo saputo derivare dalla condizione dell'ordine sacro e pubblico per evitare mali peggiori. Pertanto aderenti alle orme dei romani pontefici nostri predecessori non rifiutiamo di modificare, regolare, istituire per la varietà dei luoghi e l'aggregamento di fatti speciali, lo stato, le diocesi, le prerogative e la sottomissione di alcune chiese come sembrò maggiormente opportuno nel Signore, dopo il recentissimo cambiamento delle cose. Il nostro figlio, carissimo in Cristo, Francesco imperatore d'Austria domandò sinceramente a noi queste cose per le chiese, le quali al presente sottostanno al suo impero nei territori veneti, affinché volessimo stabilire con autorità apostolica alcune determinate modifiche che le ragioni, la vicinanza, i confini delle medesime chiese, e altra importanza delle cause sembravano richiedere.

2. Poiché era riferito che le due chiese vescovili di Caorle e di Torcello sono tali che lì a causa della pesantezza del clima non fossero soliti dimorare i vescovi, i quali, al massimo, vivevano a Venezia: che perciò sono pochissimi i ministri sacri, e che essi, bisognosi di fortuna, rendono squallidi in povertà i collegi dei canonici, e che essi, solo per compenso, trasferiscono le tasse dall'erario: che perciò le funzioni corali si hanno solo nei giorni festivi o con nessuno o con davvero miserabile apparato: che proprio grande è la povertà degli abitanti dei quali mille e duecento enumera la diocesi di Caorle e appena quindicimila la diocesi di Torcello: che tale, pertanto, è la condizione delle medesime chiese, per cui sia noto come in nessun modo l'onore dell'episcopato può lì essere sostenuto per dignità: e pertanto eravamo invitati affinché le sopprimessimo per sempre e le attribuissimo alla chiesa patriarcale di Venezia.

3. Era esposto, inoltre, che altre due chiese episcopali, cioè di Belluno, sotto l'invocazione di San Martino vescovo, e di Feltre, sotto l'invocazione di San Pietro principe degli apostoli, anche se raccomandate a importanti nomi, possedessero però scarso patrimonio, e che avevano ricevuto molti e pesanti danni dalla durezza dei tempi in cui ci trovammo: tale, tuttavia, è la circonferenza e la vicinanza delle stesse, che possano essere rette principalmente da un solo pastore; quelle perciò erano state unite dall'inizio del secolo XIII dall'autorità del papa Innocenzo III predecessore nostro di felice memoria; e nello stesso modo erano state amministrate per quasi duecento sessant'anni da un solo vescovo, finché, disgiunte nuovamente dal pontefice Pio II, è stato dato a ciascuna il proprio vescovo.

Essendo esse così, era chiesto che con alcune leggi certe volessimo principalmente unirle equamente, conservata la dignità e la natura a qualsiasi Chiesa cattedrale.

Questo inoltre era osservato che, estinti i vescovadi di Caorle e Torcello, rimaneva suffraganea del Patriarcato di Venezia esclusivamente la chiesa di Chioggia; quindi si sollecitava più assiduamente affinché trasferito dalla chiesa di Udine il diritto metropolitico nello stesso (Patriarcato), fosse provveduto allo splendore del medesimo e alla supremazia, attribuite ad esso come suffraganee sia la stessa Chiesa di Udine da ridurre a semplice episcopale, sia le restanti, che sono soggette alla arcivescovado di Udine, sia finalmente anche la Chiesa di Adria da disgiungere dall'arcidiocesi di Ravenna.

4. Infine è riconosciuto che molte parrocchie, restando massimamente remote dalla sede dei loro vescovi, le quali per le distanze dei luoghi e per le difficoltà dei percorsi possono essere gestite

meno comodamente, e non con quel vantaggio delle anime che è conveniente, né con opportuno sistema di governo, noi eravamo richiesti che le attribuissimo ai vescovi vicini e le unissimo a vantaggio della posizione dei luoghi, affinché così i nuovi decreti delle diocesi fossero osservati in quelle regioni con la disposizione e con le cose sacre, lì opportunamente e felicemente organizzate a beneficio e a vantaggio del popolo fedele.

5. Portata, quindi, in discussione tutta la cosa, ed esaminata convenientemente ogni forza e natura delle cause, le quali erano proposte da tanta preoccupazione, ascoltati anche tutti quelli delle quali cose interessava, giungemmo a provvedere nel Signore allo stato delle chiese esistenti nei confini Veneti, col modo e con la forma sanciti attraverso queste lettere.

6. E così, dalla conoscenza certa e con matura deliberazione nostre e con la pienezza della potestà apostolica, nella città e chiesa di Caorle, così come nella città e chiesa di Torcello, che ora sono prive dei loro propri pastori, sopprimiamo ed estinguiamo in tutto e per sempre la cattedra vescovile, la sede, il titolo e ogni diritto vescovile, fino ad oggi annesso alle stesse chiese e sedi e anche radicalmente i capitali, le dignità, i canonicati e le rendite delle stesse; alla chiesa patriarcale di Venezia interamente e in perpetuo attribuiamo, assegniamo e subordiniamo le loro diocesi e le anime dei cristiani viventi nei luoghi dei loro vescovati sottomessi al comando e le chiese, le parrocchie, le associazioni e ogni luogo pio ivi esistente.

7. Certamente ordiniamo che queste due chiese conservino la dignità di cattedrale, a loro tolta al presente, la natura e lo stato parrocchiale, le quali vogliamo siano amministrate attraverso idonei presbiteri da accogliere secondo gli statuti dei canoni, fornito dei beni delle stesse, per la stabile e sicura dotazione delle stesse nel culto divino e nel sostentamento dei ministri, affinché, anche secondo le promesse dello stesso imperatore Francesco, ai canonici, ai prebendati e agli altri beneficiari dei capitoli presto estinti sia pagato il congruo compenso, finché vivono, dall'erario pubblico.

8. Inoltre ordiniamo allo stesso patriarcato di Venezia che i beni e qualsiasi reddito delle dette sedi siano attribuiti con questa legge affinché il patriarca temporaneo esistente nelle città di Caorle e di Torcello costituisca il vicario foraneo, concesso con maggiori poteri oltre il consueto, nella più utile e più pronta cura del popolo fedele, alla quale l'accesso si apre più difficile per il vescovo a causa della natura delle strade e della ineguale vicinanza, e anche affinché un altro aiutante curato dello stesso patriarcato sia mantenuto con le cose spese, il quale all'arciprete di Caorle e all'altro coadiutore cappellano, già da tempo lì esistente, presti l'opera a sostenere più felicemente gli impegni parrocchiali, secondo le istituzioni dei sacri canoni e dei decreti sinodali, sia infine affinché al seminario patriarcale sia pagato ogni anno un qualche compenso stabilito dallo stesso patriarca affinché tre adolescenti dalle soppresse diocesi gratuitamente siano lì addestrati perfettamente nella religione e nelle sacre discipline.

9. Avendo proprio noi accertato nel contesto della diocesi di Torcello che esistono alcune piccole isole, le quali non molto tempo fa erano state private della propria parrocchia, ordiniamo al venerabile fratello Francesco Maria Patriarca di Venezia, che in tutto curi che le parrocchie siano ristabilite lì secondo la pietissima promessa dello stesso imperatore Francesco e che esse siano sostenute da conveniente e adeguata dote.

10. Proprio nella stessa pienezza dell'autorità apostolica, uniamo equamente allo stesso tempo principalmente e per sempre le due chiese episcopali di Belluno e di Feltre, che al presente sono vacanti, in modo che in futuro le stesse siano amministrate da un solo vescovo, ed esse siano e debbano essere riconosciute come cattedrali, e una non sia sottomessa all'altra, ma entrambe siano indipendentemente ed equamente consociate principalmente, e il loro vescovo governi entrambe le

chiese di tal genere, e il vescovo sia considerato, e sia, di Belluno e di Feltre, accogliendo l'intitolazione dalla pertinenza degli atti da definirsi, e se talvolta essi siano comuni dal luogo della diocesi in cui dimora, conservata quanto all'intitolazione in qualche sua reciproca fornitura, e in alterno scambio, in modo che, colui che per primo sia scelto a governare quelle cattedre, debba essere denominato vescovo di Belluno e di Feltre; colui che invece, dopo quello, sia stato eletto al secondo posto vescovo di quelle chiese, sia nominato vescovo di Feltre e di Belluno.

Tuttavia capiscano di estendere il possesso in ciascuna chiesa cattedrale, e distribuiscano in esse la residenza equamente per ogni anno, e adottino due vicari generali nelle cose spirituali e gli esaminatori sinodali per le singole diocesi. Inoltre, in tempo di vacanza della sede episcopale, ciascuno dei capitoli elegga il proprio vicario capitolare agli statuti dei canoni: e siano equamente osservati molto attentamente tutti i decreti circa le sedi principalmente e indipendentemente unite attraverso i sacri canoni e accuratamente mediante i Nostri Predecessori.

11. Dunque assegniamo e attribuiamo alla mensa vescovile i beni, nei quali consiste il patrimonio di quelle Chiese, così, appunto, che di essi sia separata gran parte dalla quale giunga alla stessa (mensa) il reddito annuale di libbre quindicimila esente dagli oneri, gli altri conferiti a vantaggio del seminario di Feltre, il quale riceverà anche il titolo di Belluno, finché il seminario proprio di Belluno sia ripristinato alle prescrizioni tridentine, e possa essere organizzato per tempo e con abbondanza con le cose che sono necessarie.

12. E inoltre nella pienezza del potere apostolico, annuendo con pontificia benevolenza alle richieste dello stesso imperatore Francesco, e alla illustre chiesa di Venezia dove accogliamo l'onore del sommo pontificato consegnato alla nostra umiltà dalla divina compassione, opportunamente riflettendo, radicalmente in tutto, e per sempre, sopprimiamo ed estinguiamo la cattedra arcivescovile, la dignità e il titolo nella chiesa di Udine, che ora è vacante, rinnovando proprio nulla nei confronti dello stesso capitolo, e riduciamo e di nuovo costituiamo la stessa chiesa allo stato di semplice cattedra episcopale, e tutti e singoli i diritti metropolitici, le prerogative e i privilegi legittimamente spettanti alla stessa metropolitana di Udine, pienamente e integralmente trasferiamo e permanentemente aggiungiamo in futuro alla chiesa patriarcale di Venezia, alla quale perciò, oltre a quella di Chioggia assegniamo le nuove chiese suffraganee di Udine, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Concordia¹, Ceneda², e Belluno e Feltre.

Ma le altre chiese, Oemoniense³, Iustinopolitana⁴, Parentina⁵ e Polana⁶, le quali in egual modo per la legge del suffraganeato appena detta, sottostavano alla chiesa di Udine, subordiniamo e assoggettiamo allo stesso patriarcato di Venezia, col beneplacito nostro e della Sede Apostolica, riservando a noi e ai sommi pontefici nostri successori la facoltà di decidere liberamente su di esse diversamente, ed eccetto sul concorso di alcun nuovo consenso come sia sembrato giovare di più nella gloria di Dio.

13. Inoltre da ogni sottomissione metropolitana verso la chiesa arcivescovile di Ravenna togliamo e liberiamo la chiesa episcopale di Adria, la quale parimenti per sempre subordiniamo e assoggettiamo alla giurisdizione metropolitana della stessa chiesa patriarcale di Venezia.

¹ Pordenone

² Vittorio Veneto

³ Emoniense: Cittanova

⁴ Iustinopolitana: Koper-Capodistria

⁵ Parenzo

⁶ Pola

14. Inoltre, col tenore delle presenti sopprimiamo e perennemente estinguiamo la chiesa abbaziale, sotto il titolo della beata vergine Maria assunta in cielo e di san Pietro apostolo, nella città di Asola⁷, avente il proprio separato territorio di nessuna diocesi, il quale comprende dieci chiese parrocchiali oltre alla suddetta abbaziale, già da lungo tempo concessa con apostolica autorità al venerabile fratello Federico, attuale vescovo di Adria, il quale governò fino al presente la stessa nelle cose spirituali, e radicalmente abroghiamo il titolo abbaziale di quella, e la predetta città di Asola con la parrocchia in essa esistente di S. Andrea Apostolo, provveduto alla sufficiente dotazione per l'esercizio del culto divino nella stessa chiesa, in precedenza abbaziale, debba cedere in beneficio della cui città moderna e dell'esistente parroco temporaneo il palazzo lì situato, e da tempo assegnato agli abati, e aggiungiamo e incorporiamo in modo permanente alla chiesa o diocesi di Mantova le altre sette parrocchie, o luoghi appunto Sant'Anna di Gazzuoli⁸, Santa Margherita di Castelnuovo⁹, San Pietro di Barchi¹⁰, Santo Stefano di Casalmoro¹¹, San Lorenzo di Casalpoglio¹², San Benedetto di Acquafredda¹³, e Beata Vergine Maria e san Emiliano di Casaloldo¹⁴, similmente, però, attribuiamo e assegniamo per sempre le restanti, due parrocchie, o, luoghi, cioè Remedello superiore¹⁵ e Remedello inferiore, al vescovado e alla diocesi di Brescia.

15. Infine, affinché si venga incontro alle esigenze dei fedeli con la vicinanza dei luoghi, e con la più facile cura resa più agevole ai propri vescovi, e con più adatti rimedi, conduciamo di fissare con la stessa autorità apostolica la nuova distribuzione di alcune parrocchie e maggiormente adattata dalle ragioni della cosa sacra.

Per cui, allo stesso fine la parrocchia dei santi Ermagora e Fortunato di Grado¹⁶ che disgiungiamo dalla diocesi patriarcale di Venezia, assegniamo alla diocesi di Gorizia: la parrocchia San Giovanni Battista di Latisana¹⁷, che separiamo dalla stessa diocesi di Venezia, aggiungiamo alla diocesi di Udine; infine le parrocchie di San Vendemiano¹⁸, di san Martino di Bibano¹⁹, di San Lorenzo di Pianzano²⁰, di San Pietro di Zoppè²¹, di San Giovanni Battista di san Fior superiore²² e di S. Giustina di san Fior inferiore, che parimenti sottraiamo dalla giurisdizione del patriarca di Venezia, aggreghiamo alla diocesi di Ceneda per sempre.

16. Dunque, le parrocchie, o luoghi di Castel d'Aviano²³, di Sesto²⁴, di Corbolone²⁵, di Bando di

⁷ Comune in Provincia di Mantova

⁸ Comune di Asola, Provincia di Mantova

⁹ Comune di Asola, Provincia di Mantova

¹⁰ Comune di Asola, Provincia di Mantova

¹¹ Comune in Provincia di Mantova

¹² Comune di Castel Goffredo, Provincia di Mantova

¹³ Comune in Provincia di Brescia

¹⁴ Comune in Provincia di Mantova

¹⁵ Comune in Provincia di Brescia

¹⁶ Comune in Provincia di Gorizia

¹⁷ Comune in Provincia di Udine

¹⁸ Comune in Provincia di Treviso

¹⁹ Frazione di Godega di Sant'Urbano, Treviso

²⁰ Frazione di Godega di Sant'Urbano, Treviso

²¹ Frazione di San Vendemiano, Treviso

²² Comune in Provincia di Treviso

²³ Comune in Provincia di Pordenone

²⁴ Comune di Sesto al Reghena, Pordenone

²⁵ Comune di San Stino di Livenza, Venezia

Saletto²⁶, di Cimolais²⁷, di Claut²⁸, di Erto²⁹, di Sbrojavacca detta Torrate³⁰, le quali separiamo dalla diocesi di Udine, sottoponiamo all'episcopato di Concordia.

Inoltre le parrocchie, o luoghi, san Cassiano del Meschio³¹, Ceneva³², Rugolo³³, santo Stefano di Pinidello³⁴, di Castel Roganzuolo³⁵, Godega³⁶, Orsago³⁷, san Polo³⁸, le quali parimenti separiamo dalla diocesi di Udine, assegniamo in tutto alla diocesi di Ceneda.

Quindi alla chiesa di Treviso sottoponiamo la parrocchia di Moniego, la quale perciò sottraiamo dalla chiesa di Udine.

Infine le parrocchie, Belvedere³⁹, Bergona⁴⁰, Brazzano⁴¹, Campolongo⁴², Muscoli⁴³, Perteole⁴⁴, Pradiziolo⁴⁵, Scodovacca⁴⁶, Strassoldo⁴⁷, Montalcane⁴⁸, san Canciano⁴⁹, san Pietro di Lisonzio⁵⁰, e Ronchi di Monfalcone⁵¹, anche le filiali che si dicono curazie, Lonch⁵², Vencò⁵³, Ruttars⁵⁴, Cavenzano⁵⁵, Saciletto⁵⁶, Alture⁵⁷, Mortesins⁵⁸, Collobrida⁵⁹, Lonzano⁶⁰, Mernico⁶¹, Serio⁶², Sinico⁶³, Nebola⁶⁴, Viscone⁶⁵, Revidischia⁶⁶, Ariis⁶⁷, Villaraspa⁶⁸, Bistrigna⁶⁹, Begliano⁷⁰, Pieris⁷¹,

²⁶ Comune di Morsano al Tagliamento, Pordenone

²⁷ Comune in Provincia di Pordenone

²⁸ Comune in Provincia di Pordenone

²⁹ Comune in Provincia di Pordenone

³⁰ Comune di Chions, Pordenone

³¹ Comune di Cordignano, Provincia di Treviso

³² Caneva, Comune in Provincia di Pordenone

³³ Comune di Sarmede, Provincia di Treviso

³⁴ Comune di Cordignano, Provincia di Treviso

³⁵ Comune di San Fior, Provincia di Treviso

³⁶ Comune di Godega di Sant'Urbano, Provincia di Treviso

³⁷ Comune in Provincia di Treviso

³⁸ San Polo di Piave, Comune in Provincia di Treviso

³⁹ Belvedere, frazione di Aquileia UD

⁴⁰ Bergogna, (Breginj) frazione di Caporetto-Kobarid SLO

⁴¹ Brazzano, frazione di Cormons GO

⁴² Campolongo, Campolongo Tapogliano UD

⁴³ Muscoli, frazione di Cervignano del Friuli UD

⁴⁴ Perteole, frazione di Ruda UD

⁴⁵ Pradiziolo, frazione di Cervignano del Friuli UD

⁴⁶ Scodovacca, frazione di Cervignano del Friuli UD

⁴⁷ Strassoldo, frazione di Cervignano del Friuli UD

⁴⁸ Montalcane, (Monfalcone?)

⁴⁹ San Canzian d'Isonzo, GO

⁵⁰ San Pier d'Isonzo, GO

⁵¹ Ronchi dei Legionari, GO

⁵² Lonch (Longo-Logje), frazione di Caporetto-Kobarid SLO

⁵³ Vencò, Dolegna del Collio GO

⁵⁴ Ruttars, Dolegna del Collio GO

⁵⁵ Cavenzano, frazione di Campolongo Tapogliano UD

⁵⁶ Saciletto, frazione di Ruda UD

⁵⁷ Alture, frazione di Ruda UD

⁵⁸ Mortesins, frazione di Ruda UD

⁵⁹ Collobrida, frazione di Collio-Brda SLO

⁶⁰ Lonzano, frazione di Dolegna del Collio GO

⁶¹ Mernico, frazione di Dolegna del Collio GO

⁶² Scriò, frazione di Dolegna del Collio GO

⁶³ Sinico, (Sennico, Senik?) frazione di Collio-Brda SLO

⁶⁴ Nèbola, frazione di Collio-Brda SLO

⁶⁵ Viscone, UD

⁶⁶ Robedischia, (Robedischis) frazione di Caporetto-Kobarid SLO

⁶⁷ Ariis, frazione di Rivignano Teor UD

⁶⁸ Villaraspa, frazione di Staranzano GO

⁶⁹ Bistrigna, frazione di Staranzano GO

⁷⁰ Begliano, frazione di San Canzian d'Isonzo GO

Isola Morosini⁷², Fogliano⁷³, Juniaco⁷⁴, Cassegliano⁷⁵, Polazzo⁷⁶, Bedipuglia⁷⁷, san Zanut⁷⁸, Staranzano⁷⁹, Vesmeigliano⁸⁰, san Polo⁸¹, Solleschiano⁸², Setz⁸³, Dobbia⁸⁴ e il santuario chiamato di Barbana⁸⁵, le quali singole separiamo dalla stessa diocesi di Udine, subordiniamo al vescovado di Gorizia.

17. Inoltre, alla diocesi di Vicenza perpetuamente aggreghiamo le parrocchie, o luoghi, Friola⁸⁶, Schiavon⁸⁷, Breganze⁸⁸, Mason⁸⁹, Villaraspa⁹⁰, Pianezze san Cristoforo⁹¹, Pianezze san Lorenzo⁹², Molvena⁹³, Marostica⁹⁴, e Nove⁹⁵, le quali perciò dividiamo dalla diocesi di Padova.

Inoltre dalla diocesi di Verona separiamo la parrocchia di Santa Maria di Cinto⁹⁶, e la assegniamo alla diocesi di Padova.

Inoltre, della diocesi di Vicenza separiamo le parrocchie, o luoghi, Villa del Conte⁹⁷, sant'Anna Morosina⁹⁸, Onara⁹⁹, Cittadella¹⁰⁰, Rossano¹⁰¹, Lozzo¹⁰², e di Selvazzano¹⁰³, e le assegniamo alla diocesi di Padova.

Inoltre dalla diocesi di Concordia separiamo la parrocchia di Turruta¹⁰⁴, e subordiniamo alla chiesa di Udine.

⁷¹ Pieris, frazione di San Canzian d'Isonzo GO

⁷² Isola Morosini, frazione di San Canzian d'Isonzo GO

⁷³ Fogliano, frazione di Fogliano Redipuglia GO

⁷⁴ Juniaco, (Turriaco? GO)

⁷⁵ Cassegliano, frazione di San Pier d'Isonzo GO

⁷⁶ Polazzo, frazione di Fogliano Redipuglia GO

⁷⁷ Redipuglia, frazione di Fogliano Redipuglia GO

⁷⁸ San Zanut, frazione di San Pier d'Isonzo GO

⁷⁹ Staranzano, GO

⁸⁰ Vermegliano, frazione di Ronchi dei Legionari GO

⁸¹ San Polo, frazione di Monfalcone GO

⁸² Soleschiano, frazione di Ronchi dei Legionari GO

⁸³ Selz, frazione di Ronchi dei Legionari GO

⁸⁴ Dobbia, frazione di Staranzano GO

⁸⁵ Grado GO

⁸⁶ Frazione di Pozzoleone VI

⁸⁷ Provincia di Vicenza

⁸⁸ Provincia di Vicenza

⁸⁹ Mason Vicentino VI

⁹⁰ Frazione del Comune di Mason Vicentino VI

⁹¹ Parrocchia di Villa di Molvena VI

⁹² Provincia di Vicenza

⁹³ Provincia di Vicenza

⁹⁴ Provincia di Vicenza

⁹⁵ Provincia di Vicenza

⁹⁶ Cinto Euganeo PD

⁹⁷ Provincia di Padova

⁹⁸ Frazione di San Giorgio in Bosco PD

⁹⁹ Frazione di Tombolo PD

¹⁰⁰ Provincia di Padova

¹⁰¹ Rossano Veneto VI

¹⁰² Lozzo Atestino PD

¹⁰³ Selvazzano Dentro PD

¹⁰⁴ Turruta, frazione di Sedegliano UD

Inoltre dalla diocesi di Belluno separiamo le parrocchie Mussolente¹⁰⁵, e Casoni¹⁰⁶ nel territorio di Asolo e aggregiamo alla diocesi di Treviso.

Inoltre dalla diocesi di Feltre disgiungiamo la parrocchia di Primolano¹⁰⁷, la assegniamo alla diocesi di Padova.

Inoltre dalla diocesi di Adria separiamo la parrocchia di Barbona¹⁰⁸ e sottomettiamo alla chiesa di Padova: anche le sei parrocchie, nelle quali la chiesa di Adria domina, nella regione di qua del Po in vicinanza della diocesi di Ferrara, separiamo dalla stessa diocesi di Adria e aggiungiamo all'arcivescovado di Ferrara.

Inoltre dalla diocesi di Gorizia disgiungiamo le parrocchie o luoghi Driolassa¹⁰⁹, Precinico¹¹⁰, Rivarotta¹¹¹, Campomolle¹¹², Flambruzzo¹¹³, Gorpetto¹¹⁴, Gonay¹¹⁵, Ontagnano¹¹⁶, Zuin¹¹⁷ e Carlino¹¹⁸; anche le curazie chiamate filiali, Tiziano¹¹⁹, Gradiscutta¹²⁰, Gorizzza¹²¹, san Giorgio¹²², Falmico¹²³, Faulisi¹²⁴, san Gervasio¹²⁵, e Casino¹²⁶: e attribuiamo tutte e ciascuna alla Diocesi di Udine.

Infine, dalla diocesi di Ravenna separiamo le parrocchie, o luoghi, Crispini¹²⁷, e san Appollinaris¹²⁸; anche dalla diocesi di Ferrara altre due parrocchie di Fiesso¹²⁹ e Pissatolce¹³⁰: e assegniamo in modo permanente alla diocesi di Adria.

18. Proprio questo esplicitamente dichiariamo dalla nuova distribuzione delle parrocchie, sanzionata da queste nostre lettere, che nulla complessivamente deve arrecare danno nel censo episcopale, il quale i vescovi abbiano avuto all'interno dei loro confini, dal governo dei quali disgiungeremo gli stessi, i quali in possesso degli stessi beni comandiamo chiaramente di tutelare e di essere conservati.

19. Pertanto, concediamo e porgiamo tutte le necessarie e appropriate facoltà al venerabile fratello Giuseppe Maria vescovo di Chioggia, il quale scegliamo esecutore delle presenti lettere apostoliche, e destiniamo a ciò, affinché possa, e sia in grado, di gestire, fare, disporre e organizzare liberamente e lecitamente tutte e singole le cose, le quali abbia riconosciuto essere necessarie anche attraverso persone ecclesiastiche, agli atti straordinari da lui specialmente delegate per la soppressione delle sopradette Chiese vescovili, e la rispettiva unione, anche per il trasferimento del diritto

¹⁰⁵ Provincia di Vicenza

¹⁰⁶ Frazione del Comune di Mussolente VI

¹⁰⁷ Frazione di Cismon del Grappa VI

¹⁰⁸ Provincia di Padova

¹⁰⁹ Frazione di Rivignano Teor UD

¹¹⁰ Precenicco UD

¹¹¹ Frazione di Rivignano Teor UD

¹¹² Frazione di Rivignano Teor UD

¹¹³ Frazione di Rivignano Teor UD

¹¹⁴ Porpetto UD

¹¹⁵ Gonars UD

¹¹⁶ Frazione di Gonars UD

¹¹⁷ Torre di Zuino, Frazione di Torviscosa UD

¹¹⁸ Carlino UD

¹¹⁹ Titiano, Frazione di Precenicco UD

¹²⁰ Frazione di Varmo UD

¹²¹ Goricizza, Frazione di Codroipo UD

¹²² San Giorgio di Nogaro UD

¹²³ Ialmicco, Frazione di Palmanova UD

¹²⁴ Fauglis, Frazione di Gonars UD

¹²⁵ San Gervasio, Frazione di Carlino UD

¹²⁶ Località a sud di San Gervasio di Carlino UD

¹²⁷ Crespino RO

¹²⁸ Sant'Apollinare, Frazione di Rovigo

¹²⁹ Fiesso Umbertiano RO

¹³⁰ Pissatola, Frazione di Trecenta RO

metropolitico dalla chiesa di Udine alla chiesa patriarcale di Venezia, e per l'assegnazione delle suffraganee e, infine, per la distribuzione delle parrocchie suddette, e per le restanti altre cose contenute e stabilite in queste nostre lettere.

20. Dunque decretiamo che le presenti lettere e qualsiasi cosa contenuta in esse e stabilita, anche per il fatto che taluni nelle cose premesse, oppure in qualcosa di esse, o avendo il diritto di partecipare, o reclamando di averlo, non siano stati citati o non abbastanza ascoltati o con quelle forse non abbiano concordato, mai in nessun momento siano criticate, siano attaccate sul difetto di surrezione, o di orrezione, o di nullità, o della nostra intenzione, o in qualsiasi altra quanto si voglia sostanziale e non pianificata mancanza, o che le altre siano infrante, siano sospese, o siano messe in discussione, o qualsiasi altra cosa del diritto, o che il rimedio del fatto possa essere ottenuto minimamente, ma che quelle esistano e siano sempre e in perpetuo fisse ed efficaci, e che siano procurati e ottengano i loro più pieni e integri effetti, e che debbano essere osservate da tutti, ai quali ora spetta, e per il tempo perpetuo spetterà in ogni modo in futuro e inviolabilmente, e che se altrimenti su queste cose siano attaccate da qualcuno, con qualsiasi autorità, consapevolmente o inconsapevolmente (abbia combattuto), (cosa) illegittima e inconsistente.

21. Alle non ostacolanti circa il diritto richiesto da non rimuovere, circa le soppressioni nominate da rimettere alle parti alle quali interessa, e alle varie nostre e della cancelleria apostolica regole, pure delle chiese suddette anche dal giuramento, dalla conferma apostolica, o con qualunque altra fermezza ai rafforzati statuti e consuetudini; anche ai privilegi, agli indulti, e alle concessioni, per quanto di specifica e individuale menzione degne, e a tutti e singoli apostolici, e anche dai sinodali, provinciali, e universali consigli emesse con generali o speciali costituzioni e ordinanze, e soprattutto alle due lettere del nostro predecessore di santa memoria Benedetto XIV spedite sotto il piombo vale a dire una il giorno prima del nove di luglio dell'anno del Signore mille settecento cinquanta uno, che inizia con = *Iniuncta Nobis* = e l'altra nel quattordicesimo delle calende di maggio nell'anno del Signore mille settecento cinquanta due della quale l'inizio è = *Sacrosancta* = alle quali con tutte e singole, e di esse con tutte le disposizioni, e le forme anche se speciali, la specifica e individuale menzione, o qualunque altra espressione da usare, o qualche altra forma ricercata per l'occasione da conservare fosse, o le loro disposizioni e se parola per parola fossero inserite alle presenti per le cose espresse aventi ad effetto di tutte e singole le premesse, larghissimamente, e pienissimamente, e specificamente ed espressamente deroghiamo e vogliamo sia derogato, e alle qualsiasi altre cose contrarie.

22. Noi, parimenti, vogliamo che delle stesse presenti nelle cose ricevute anche stampate, sottoscritte, però, dalla mano di un notaio pubblico, e munite con il sigillo della persona costituita in dignità ecclesiastica sia adoperata esattamente la stessa fiducia ovunque, la quale sarebbe utilizzata da queste presenti lettere se fossero presentate o mostrate.

23. Perciò in generale a nessuno tra gli uomini sia lecito violare questa pagina della nostra soppressione, di estinzione, di annullamento, di dismembrazione, di divisione, di applicazione, di unione, di sottomissione, di circoscrizione, di attribuzione, di assegnazione, di statuto, di concessione, di mandato, di decreto, di deroga, e di volontà, o contravvenire ad essa con audacia temeraria; ma se qualcuno presumesse di tentare questo, sappia che egli incorrerà nell'ira di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo suoi apostoli.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore
nell'anno dell'incarnazione del Signore mille ottocento diciotto,
il primo maggio, diciannovesimo anno del Nostro Pontificato.